

# Illegittimità del silenzio serbato dalla Regione sull'istanza-diffida di provvedere all'adempimento dell'obbligo di designazione di una zona vulnerabile ai nitrati

T.A.R. Lazio - Roma, Sez. V 3 febbraio 2023, n. 1926 - Spagnoletti, pres.; Elefante, est. - Clientearth Aisbl nonchè Lega Italiana Protezione Uccelli - Lipu Odv (avv.ti Monaci, Morelli e Fidelbo) c. Regione Lazio (avv. Privitera) ed a.

**Bellezze naturali - Illegittimità del silenzio serbato dalla Regione sull'istanza-diffida di provvedere all'adempimento dell'obbligo di designazione di una zona vulnerabile ai nitrati.**

(*Omissis*)

## FATTO

La ClientEarth AISBL, quale organizzazione non-profit con sede in Bruxelles avente con finalità di protezione degli ecosistemi, le persone ed il pianeta, nonché la Lega Italiana Protezione Uccelli – Lipu ODV, a sua volta in qualità di associazione ambientale riconosciuta, ai sensi degli artt. 13 e 18 della L. 8 luglio 1986, n. 349, mediante decreto del Ministero dell'Ambiente (oggi, della Transizione Ecologica), con scopo di conservazione della biodiversità e promozione della cultura ecologica, adivano l'intestato TAR chiedendo che venisse dichiarata l'illegittimità del silenzio serbato dalla Regione Lazio sull'istanza-diffida presentata in data 15.06.2022 via pec avente ad oggetto l'adempimento dell'obbligo di designazione di una Zona Vulnerabile ai Nitrati corrispondente all'intero bacino idrografico del lago di Vico discendente dalla Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, anche attraverso l'avvio dell'istruttoria per un'indagine di maggiore dettaglio.

Allegavano che, con riferimento all'inquinamento da nitrati delle acque sotterranee, a seguito dell'accesso agli atti presentato all'ARPA Lazio per conoscere i dati dei monitoraggi effettuati nell'area del lago di Vico, era emerso che le acque dolci sotterranee monitorate per l'Unità Monti Cimini-Vicani presentavano valori per i nitrati anche superiori ai 30 mg/L (individuata quale soglia di significatività dall'ISPRA).

Per tale ragione, in data 15 giugno 2022, presentavano formale istanza-diffida di provvedere ex art. 2 L. n. 241/1990 per chiedere alla Regione Lazio la designazione di una ZVN corrispondente all'intero bacino idrografico del lago di Vico o quantomeno l'avvio dell'istruttoria per un'indagine di maggiore dettaglio, la quale non riceveva tuttavia alcun riscontro. Si costituiva in giudizio la regione Lazio eccependo l'inammissibilità del ricorso avendo riscontrato, nei termini di legge, alla diffida di controparte con nota prot. n. 692791 del 13/7/2022.

All'udienza in camera di consiglio dell'11 gennaio 2023 la causa, come in verbale, veniva chiamata e trattenuta in decisione.

## DIRITTO

Rilevato che parte ricorrente, con il ricorso introduttivo del presente giudizio – che, si precisa, costituisce uno dei molteplici ricorsi, dalla stessa contestualmente presentati, aventi ad oggetto la medesima vicenda processuale pur se rivolti ad amministrazioni resistenti diverse – ha chiesto, nello specifico, l'accertamento dell'illegittimità dell'inerzia della Regione Lazio con riferimento alla diffida avente ad oggetto l'adempimento dell'obbligo di designazione di una Zona Vulnerabile ai Nitrati corrispondente all'intero bacino idrografico del lago di Vico;

Tenuto conto che dalla lettura della nota di risposta dell'ente regionale prot. n. 692791, del 13 luglio 2022, non si evince quale attività istruttoria o valutazioni/decisioni, tra le molteplici ivi indicate, abbia effettivamente compiuto la Regione Lazio con riferimento al punto specifico alla designazione di una Zona Vulnerabile ai Nitrati con riferimento al bacino idrografico del lago di Vico;

Ritenuto che nella fattispecie certamente sussiste l'obbligo a carico dell'ente regionale resistente, di cui all'art 2 della legge n. 241/1990, di provvedere in modo puntuale all'istanza presenta dalle parti ricorrenti, con la conseguenza che il ricorso deve essere accolto dovendosi, per l'effetto, dichiarare l'obbligo dell'Amministrazione resistente di pronunciarsi con provvedimento motivato ed espresso al riguardo entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero, se anteriore, dalla sua notifica su istanza di parte. Per l'ipotesi di ulteriore inadempienza, si nomina il Prefetto di Viterbo - con facoltà di delega ad altro idoneo funzionario dello stesso ufficio - quale commissario ad acta per procedere in via sostitutiva nell'ulteriore termine di centottanta giorni.

Atteso che le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in

epigrafe proposto, accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l'effetto ordina alla Regione Lazio di pronunciarsi sull'istanza della parte ricorrente, entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero, se anteriore, dalla sua notifica su istanza di parte.

Per l'ipotesi di ulteriore inadempienza, nomina il Prefetto di Viterbo - con facoltà di delega ad altro idoneo funzionario - quale commissario ad acta per procedere in via sostitutiva nell'ulteriore termine di centottanta giorni; pone l'eventuale compenso da corrispondere al commissario ad acta, ove insediatosi, a carico della Regione Lazio;

Condanna la Regione Lazio alla rifusione, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 1.000,00 (euro mille/00), oltre IVA, CPA e rimborso del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

*(Omissis)*

